

Guida semplificativa sull'aggiornamento professionale obbligatorio del triennio 2020-2022:

- 1) Che cos'è l'obbligo formativo
- 2) Come si acquisiscono i CFP
- 3) IM@TERIA – la piattaforma on-line del Consiglio Nazionale degli Architetti
- 4) Come vengono registrati i CFP
- 5) Chi può chiedere l'esonero e come richiederlo
- 6) Sanzioni

1) Che cos'è l'obbligo formativo

Dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art.7 del DPR 137/2012, l'aggiornamento professionale continuo è un obbligo per ogni professionista iscritto all'Albo.

Il **triennio formativo** costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti all'Albo che devono acquisire **60 crediti formativi professionali (cfp)** di cui **12 cfp** sui temi delle **discipline ordinistiche**.

Non esiste più il minimo annuale obbligatorio ma si raccomanda l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di cfp non inferiore a 10 cfp in modo da garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento.

Se si acquisiscono nel triennio **crediti in eccesso** (oltre i 60 richiesti), è possibile **trasferirli nel triennio successivo** con un limite massimo di **20cfp** (eventuali crediti eccedenti in materia di discipline ordinistiche verranno riportati come crediti generici).

Per i **nuovi iscritti** all'Ordine, l'obbligo formativo decorre **dal 1° gennaio dell'anno successivo** a quello dell'iscrizione con un numero di cfp proporzionale rispetto ai 60cfp del triennio. Il nuovo iscritto potrà richiedere all'Ordine il riconoscimento dei cfp acquisiti durante il periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'Albo e l'inizio dell'obbligo formativo.

Per le **re-iscrizioni** all'Ordine, a **seguito di precedente cancellazione**, l'obbligo formativo decorre dall'anno della reiscrizione e i cfp da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si reiscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20cfp di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si reiscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10cfp di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i cfp dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l'ipotesi in cui la reiscrizione sia effettuata decorsi i cinque anni solari dalla data di cancellazione. In questo ultimo caso, gli iscritti dovranno conseguire i cfp del triennio di riferimento con le modalità sopra descritte senza beneficiare del primo anno di esenzione. In caso di **trasferimento di un iscritto**, l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.

>>Scarica la *normativa dal sito del CNA*

2) Come si acquisiscono i CFP ?

Corsi sia in modalità frontale che in modalità FAD sincrona:

1 cfp/ora, massimo 20 cfp per corsi ≥ 20 ore

Accreditati dal CNAPPC attraverso gli Ordini o Enti competenti. Partecipazione minima 80% della durata.

Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop (modalità frontale, FAD sincrona/asincrona):

1 cfp/ora per minimo 2 ore, massimo 8 cfp.

Accreditati dal CNAPPC attraverso gli Ordini o Enti competenti.

Corsi di formazione in modalità FAD asincrona:

1 cfp/ora, massimo 20 cfp per i corsi ≥ 20 ore.

Accreditati dal CNAPPC attraverso gli Ordini o Enti competenti.

Corsi abilitanti e di aggiornamento obbligatori:

1 cfp/ora, per un massimo di 20 cfp per i corsi ≥ 20 ore.

Corsi in materia, ad esempio di: sicurezza, VVFF, Acustica, certificazione energetica.

Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile:

2 cfp per ogni giorno di attività, massimo 24 cfp nel triennio.

Organizzate con il CNAPPC attraverso un protocollo d'intesa con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Gli Ordini possono riconoscere cfp anche per attività svolte in assenza di protocolli d'intesa ma in situazioni di urgenza e/o di eventi di particolari gravità.

Partecipazione come relatori non retribuiti ad eventi accreditati dall'Ordine e dagli Enti competenti:

1 cfp per ogni relazione (in autocertificazione sul portale im@teria) **e un numero di cfp pari a quelli riconosciuti ai partecipanti** all'evento (al ricorrere dei requisiti per la partecipazione quale uditore)

La reiterazione non dà diritto ad ulteriori cfp.

Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, ulteriori lauree:

20 cfp/anno di corso ad avvenuto **superamento dello stesso.**

Altre attività:

1 cfp/attività, massimo di 15 cfp nel triennio derivante dalla somma dei cfp conseguiti dalle seguenti attività: partecipazione a **gruppi di lavoro** e **commissioni di**

studio promossi dagli Ordini territoriali, visita a **mostre e fiere, viaggi studio, pubblicazioni** di natura tecnico professionale.

Premi e menzioni per la partecipazione per la partecipazione a concorsi di Progettazione

15cfp per ogni premio; 10 cfp per ogni menzione; 2cfp per ogni partecipazione; 5cfp per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali.

Attività formativa svolta dai dipendenti pubblici per conto dell'Ente :

cfp corrispondenti secondo quanto previsto dalle linee guida.

Attività formativa svolta dai dipendenti privati per conto del datore di lavoro:

gli Ordini valuteranno la validazione dei percorsi formativi e il riconoscimento dei cfp anteriormente allo svolgimento del percorso formativo

Attività formativa svolta presso altri Ordini/Collegi sul territorio nazionale: cfp corrispondenti secondo quanto previsto dalle linee guida.

Solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento.

Attività formativa svolta all'estero, esclusivamente in modalità frontale:

cfp corrispondenti secondo quanto previsto dalle linee guida.

3) IM@TERIA – la piattaforma on-line del Consiglio Nazionale degli Architetti

La piattaforma im@teria è stata creata dal Consiglio Nazionale per facilitare la gestione a livello nazionale della formazione obbligatoria degli Architetti.

Ogni architetto ha la possibilità di accedere ad *im@teria* cliccando sul “logo CNAPPC” e non sulla “carta geografica”.

Per chi non avesse ancora attivato le credenziali di im@teria, di seguito la **procedura**.

Il portale consente all'iscritto di:

- accedere alla voce “**corsi disponibili**” e visionare le offerte formative proposte a livello nazionale e dal proprio Ordine, sia gratuite che a pagamento;
- accedere alla voce “**i miei corsi**” e visionare il riepilogo della propria attività attraverso l'elenco dei corsi a cui ha partecipato e quelli a cui si è iscritto e verificare i crediti acquisiti;
- accedere alla voce “**le mie certificazioni**” per richiedere:

- l'accreditamento delle seguenti attività: corsi abilitanti e di aggiornamento obbligatori svolti da altri soggetti abilitati; master/secondo lauree/dottorati di ricerca etc; mostre/fiere/pubblicazioni; formazione svolta presso altri Ordini e Collegi; formazione svolta dai dipendenti pubblici e privati erogati dai propri enti; attività svolta all'estero;

- l'esonero dall'obbligo formativo per i casi previsti all'art.7 delle linee guida.
- l'inizio dell'obbligo formativo in caso di prima iscrizione o re-iscrizione.

4) Come vengono registrati i CFP

I cfp relativi ai corsi frontali, ai corsi FAD sincroni/asincroni, ai seminari, convegni, gruppi di lavoro e docenza gratuita organizzati dall'Ordine territoriale o da Enti competenti riconosciuti dal CNAPPC, vengono registrati direttamente dal soggetto proponente sulla piattaforma im@teria.

Tutte le altre attività devono essere caricate autonomamente dall'iscritto sul portale im@teria alla voce "le mie certificazioni" in base a quanto elencato prima.

Si ricorda che NON SI PUO' USARE lo strumento delle certificazioni per comunicare all'Ordine crediti attribuiti per la partecipazione a corsi o eventi organizzati dagli Ordini/Enti e regolarmente accreditati.

5) Chi può chiedere l'esonero e come richiederlo

L'iscritto può richiedere l'**esonero totale o parziale** nei seguenti casi:

- maternità, paternità, adozione e affidamento** riducendo l'obbligo formativo di 20cfp, ivi compresi i 4cfp obbligatori in materia di discipline ordinarie; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;
- malattia grave o infortunio** che determino l'interruzione dell'attività professionale anche parziale;
- altri casi di documentato impedimento** derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
- docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori)** iscritti nell'elenco speciale ai quali è precluso l'esercizio della professione;
- non esercitare la professione** neanche occasionalmente **per un anno** dichiarando al proprio Ordine in forma scritta, sotto la propria personale responsabilità, di: **non essere in possesso di partita iva, non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, di non esercitare attività professionale neanche occasionalmente e in nessuna forma** sia in forma di libero professionista sia di dipendente pubblico o privato.

L'**esonero** per i punti sopra citati è da richiedere **ogni anno** direttamente dall'iscritto sul **portale im@teria** nella sezione "**le mie certificazioni/nuova istanza**" allegando un'autocertificazione e documentazione idonea per il tipo di esonero richiesto, e comporta la riduzione dei cfp in modo temporale proporzionale con riferimento semestrale.

–la obbligatorietà formativa cessa al compimento del **70° anno di età**. Il sistema im@teria assegna in **automatico l'esonero** agli aventi diritto in modo temporalmente proporzionale con riferimento semestrale.

6) Sanzioni

L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce un illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137 e viene valutato dal Consiglio di Disciplina al termine di ciascun triennio formativo.

Le sanzioni sono previste dall'art.9 comma 2 del Codice Deontologico come segue:

- se i crediti mancanti sono ≤ 12 cfp si è soggetti a Censura
- se i crediti mancanti sono > 12 cfp si incorre nella Sospensione da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.

Durante il periodo di efficacia della sospensione, l'architetto:

- non può esercitare la professione in alcuna forma. In caso lo facesse sarebbe passibile di procedimento penale per esercizio abusivo della professione;
- non sarà coperto dalla polizza RC professionale;
- gli Enti pubblici saranno avvisati della sanzione comminata;

I cfp non maturati per il vecchio triennio, dovranno comunque essere svolti e verranno registrati automaticamente sulla piattaforma im@teria come recupero del debito formativo.